

AVVOCATURA GENERALE dello STATO
ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sez. III° - R.R. 10608/05 - Ud. 15/03/2006

MEMORIA

per il Ministero della Giustizia e del MIUR in persona del rispettivo Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domiciliario in Roma Via dei Portoghesi 12

CONTRO

- Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

E nei confronti di

CROCE Giuseppe e Marcelli Camillo con l'Avv. F. Tedeschini e A. Tozzi

FATTO

A seguito di un esposto presentato in data 21/09/2005 con cui veniva chiesto all'Amministrazione della Giustizia di dichiarare l'illegittimità della indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma avvenuta il 15.9.2005, l'Ufficio III della DGGC del Dipartimento AFFARI GIUSTIZIA inviava al Consiglio dell'Ordine stesso una nota contenente le seguenti considerazioni:

"L'art. 4 del D.L. n. 115/2005, convertito in Legge n. 168/2005, se da un lato indice le elezioni degli enti territoriali degli ordini professionali interessati alla data del 15 settembre 2005, dall'altra specifica che "Ove il mandato non abbia più lunga durata, i Consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti".

Nella specie, è pacifico che il Consiglio dell'Ordine in questione scade il 31/01/2006.

Alla luce della disposizione che precede doveva dunque ritenersi che le elezioni de quibus devono reputarsi regolarmente indette se disposte a mezzo di apposita delibera assunta ai sensi del nuovo regolamento".

Per contro, in data 24.10.2005 l'Ordine degli Ingegneri di Roma comunicava la composizione del nuovo Consiglio Direttivo.

Se pure non è ancora stato comunicato l'eventuale insediamento degli eletti, la nota ora richiamata del 24.10.2005 sembrava indicare che esso fosse già avvenuto.

Nel ricorso in esame si evidenzia che la deliberazione del 15.9.2005 è avvenuta in riferimento all'art. 4 del d.l. n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168 del 2005, che prevede l'indizione delle elezioni provinciali degli enti territoriali degli Ordini professionali alla data del 15 settembre 2005, precisando, al contempo, che "ove il mandato non abbia una più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti".

Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Roma scadeva (e scade) il 31.1.2006.

Ne consegue l'applicabilità, alla consultazione elettorale in oggetto, del Regolamento dato con D.P.R. n. 169 del 2005 che, all'art. 3, stabilisce che tale elezione deve essere indetta almeno 50 giorni prima della scadenza del precedente Consiglio.

Ciò appare in linea con quanto sostenuta nella citata nota del 22.9.2005, inviata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e al Consiglio Nazionale, con cui l'Amministrazione precitata sottolineava che l'indizione delle elezioni al 15.9.2005 poteva considerarsi legittima, ferma la scadenza del Consiglio in carica al 31.1.2006.

Gli ingegneri Giancarlo Barisi e Giuseppe Capobianco, Consiglieri del Consiglio dell'Ordine, hanno inviato in data 21/09/2005 al Ministero e al Consiglio Nazionale un esposto che si chiudeva con la richiesta di dichiarare l'illegittimità della indizione delle elezioni e l'immediata sospensione delle stesse.

Conseguentemente a quanto sopra i ricorrenti hanno quindi impugnato innanzi al Tar del Lazio la su indicata delibera 15/09/2005 di indizione delle elezioni chiedendone l'annullamento insieme con la proclamazione degli eletti.

DIRITTO

In via preliminare si deve eccepire l'assenza di legittimazione passiva in capo all'Amministrazione, posto che - riguardo la richiesta avanzata dai ricorrenti circa l'annullamento della delibera del 15 settembre 2005 con cui il Consiglio uscente ha indetto le elezioni - la stessa Amministrazione si era espressa, con la nota 22/9/2005, in senso conforme a quanto sostenuto dai ricorrenti stessi.

Nel merito, si osserva quanto segue:

L'art. 4 del D.L. n. 115/2005, convertito in Legge n. 168/2005, se da un lato indice le elezioni degli enti territoriali degli ordini professionali interessati alla data del 15 settembre 2005, dall'altra specifica che "Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti".

Nella specie, è pacifico che il Consiglio dell'ordine in questione scade il 31/01/2006.

Da qui la conseguenza - in punto di diritto - della ricomprensione della fattispecie in esame nella previsione di cui all'ultimo periodo del 1° comma dell'art.4 Legge n.168/2005 sopra trascritto, con l'ulteriore effetto dell'applicabilità del nuovo regolamento (D.P.R. n.169/2005) alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed in specie dell'art.3.1, secondo cui l'elezione di quest'ultimo è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, e la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.

Si ritiene quindi, con particolare attenzione alla scadenza del gennaio 2006, che

l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sia stato posto in essere illegittimamente.

Da ciò, infine, deriva la ulteriore grave conseguenza personale per cui alle elezioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fissate per il 15.11.2005, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha partecipato, nel caso, in composizione illegittima, rendendo così conseguentemente illegittimo il risultato delle elezioni stesse.

E' pertanto giuridicamente fondata l'istanza di annullamento delle elezioni avanzata dai ricorrenti, nonché degli atti seguenti, tra cui rimane quindi inclusa, secondo quanto sostenuto, la successiva elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Alla luce dei rilievi che precedono, le elezioni in parola devono reputarsi regolarmente indette se disposte a mezzo di apposita deliberazione assunta ai sensi del nuovo regolamento.

Per tutto quanto fin qui esposto e argomentato l'Amministrazione della Giustizia e il MIUR come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ecc.mo TAR del Lazio voglia accogliere il ricorso perché fondato.
Spese consequenziali.

Roma, 02 marzo 2006

Avv. Maurizio Di Carlo
Avvocato dello Stato